CORTE DEI CONTI

Sent. n. 37/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Cons. Gabriele Vinciguerra
ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30752 del Registro di Segreteria, proposto da

M. L. , (C.F. Omissis), residente a Omissis via C Omissis , rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Balestro per mandato in atti, elettivamente domiciliata in Milano, c.so Italia 8, presso lo studio del difensore

ricorrente

contro

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. Peco e R. Maio per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1

resistente

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese.
Per il resistente; dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese.

FATTO

La ricorrente, titolare di pensione indiretta, ha lamentato che l'INPS, dopo circa 3 anni dalla liquidazione del trattamento pensionistico, abbia recuperato l'importo di euro 1.240,66 quale asserito indebito, e ha chiesto che il suddetto indebito fosse dichiarato irripetibile, con la condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme trattenute.

L'INPS si è costituito chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, in assenza di previa domanda amministrativa, dichiarando altresì che era in corso il procedimento finalizzato alla restituzione a parte ricorrente dell'importo oggetto di causa.

All'udienza del 19.03.2025 le parti hanno dato atto dell'avvenuta corresponsione, da parte dell'INPS e in favore della ricorrente, della somma in questione, e hanno concordemente chiesto fosse dichiarata cessata la materia del contendere.

Ciascuna delle parti ha chiesto la liquidazione delle spese in proprio favore secondo il principio della c.d. "soccombenza virtuale".

La causa è stata trattenuta in decisione (art. 167 comma 1 del Codice di Giustizia Contabile).

DIRITTO

Vista la restituzione, in favore della ricorrente, delle somme inizialmente trattenute dall'INPS, e oggetto del presente giudizio, occorre dichiarare cessata la materia del contendere, come da concorde richiesta delle parti.
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio: da un lato, parte ricorrente non ha rispettato il disposto dell'art. 153 lett. b) del Codice di Giustizia Contabile (non è stata previamente proposta in via amministrativa istanza finalizzata ad ottenere la restituzione delle somme trattenute) e, dall'altro, le ragioni della sig.ra M. sono state riconosciute, nel merito, solo dopo la notifica del ricorso introduttivo (l'indebito si è formato a causa di un evidente errore dell'Istituto previdenziale, cui la ricorrente non ha dato causa).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate.

Milano, 19.03.2025

Il Giudice
Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 20.03.2025

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)